CAMERA DEI DEPUTATI N. **4362**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARESI, COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI

Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persone incapaci

Presentata il 13 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno delle condotte delittuose di truffa ha assunto dimensioni sempre più allarmanti, basti pensare alle sempre più diffuse truffe delle cosiddette tecniche della cauzione, tecniche dei *promoter* finanziari e tecniche per apparenti letture del gas o del contatore elettrico. In particolare, alcuni malfattori, spacciandosi per avvocati o appartenenti alle Forze di polizia, perpetrano numerosissime truffe in danno di anziani: le vittime, contattate telefonicamente da un sedicente avvocato, vengono indotte a credere che un parente sia coinvolto in un sinistro stradale e che, per non avere pagato in tempo l'assicurazione, sia trattenuto in una caserma dei carabinieri. Per rendere il tutto più credibile, la conversazione viene indirizzata a un finto maresciallo dei carabinieri, che le rassicura sulle buone intenzioni dell'avvocato, carpendone così definitivamente la buona fede e inducendole a consegnare a un altro complice, presente nelle vicinanze e in contatto diretto con l'avvocato, denaro o altri oggetti di valore, per pagare il bollettino dell'assicurazione.

Le truffe dei *promoter* finanziari invece, vedono come vittime ignari cittadini che affidano al promotore finanziario i loro risparmi. I *promoter* infedeli lavorano presso filiali di noti istituti di credito e, producendo falsa documentazione attestante inesistenti consistenze patrimoniali, si appropriano del denaro che viene loro affidato, sottraendo le somme di denaro attraverso il rilascio di assegni cir-

colari, moduli di emissione di bonifici che, in molti casi, vengono sottoposti alla sottoscrizione dei risparmiatori « in bianco » rassicurando questi ultimi sul fatto che sarà loro cura provvedere all'investimento dei suddetti importi in prodotti finanziari di sicuro rendimento. Il denaro, invece, confluisce in via prevalente sui conti correnti riconducibili proprio ai promotori, mentre solo una percentuale minoritaria viene destinata ai risparmiatori. Le vittime ricevono addirittura false rendicontazioni riguardanti la loro consistenza patrimoniale in modo da sentirsi incentivate a non disinvestire i loro risparmi, allettate dalle facili opportunità di guadagno loro prospettate nel breve termine.

Tra le truffe più ricorrenti ci sono anche quelle in abitazione, che iniziano sempre con una scusa per entrare in casa: controllo del gas, lettura della luce, consegna di un pacco o, addirittura, finti appartenenti alle Forze dell'ordine. In strada le vittime vengono avvicinate in prossimità delle banche o degli uffici postali dopo aver ritirato denaro oppure vicino casa da sconosciuti che si fingono conoscenti di vecchia data, i quali, con modi gentili, si fanno invitare a casa per depredarla. Un'ulteriore tipologia è quella riguardante la telefonata di un falso parente, di un falso amico o di un famigliare che chiede soldi preannunciando l'arrivo di un incaricato per il ritiro.

Anche lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha di fatto aperto la porta a nuovi strumenti con i quali i truffatori possono portare avanti le loro azioni in totale riservatezza nei confronti di tutta la popolazione.

Quello dei raggiri su *internet* è un fenomeno assolutamente sconosciuto nella sua reale dimensione del quale la Polizia postale e delle comunicazioni si occupa costantemente. Nel 2014 sono state presentate 80.805 denunce da parte di utenti truffati, portando all'arresto di 7 truffatori e alla denuncia di 3.436 persone e al sequestro di 2.352 spazi virtuali.

Ad oggi risultano particolarmente in auge le truffe *on line* e il cosiddetto *phishing*. La truffa *on line* si realizza in occasione della compravendita di beni e di servizi su una piattaforma informatica (commercio elettronico); il fenomeno ha assunto un rilievo tutt'altro che marginale. Si tratta dell'evoluzione della truffa contrattuale e presenta aspetti di criticità ancora maggiori di questa. Da qualche tempo, inoltre, si sono intensificati gli attacchi informatici denominati *phishing*, ovvero tentativi di truffa via *internet* attraverso i quali un aggressore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali sensibili. Attraverso l'invio *random* di *e-mail* che imitano la grafica di siti istituzionali il malintenzionato cerca di ottenere dalle vittime, invitando all'apertura di un allegato o indirizzando a un sito, la *password* di accesso al conto corrente, le *password* che autorizzano pagamenti oppure il numero della carta di credito.

L'irrisorietà delle sanzioni per truffa non consente agli investigatori e alla magistratura di usufruire delle necessarie e opportune misure volte a contenere e a reprimere questi reati. In questo campo gli arresti sono sempre più rari e i truffatori se la cavano sempre con poco: per la truffa, oggi, sono previsti al massimo cinque anni di reclusione, ma la pena si risolve, solitamente, con condanne di qualche mese, in quanto i responsabili di tali raggiri si appellano sempre alle attenuanti, ai riti alternativi e alla continuazione.

Sono necessarie dunque pene più severe, intervenendo però in modo sistemico con particolare riguardo alle norme esistenti.

La presente proposta di legge sostituisce l'articolo 640 del codice penale per prevedere un aggravamento di pena (punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064) rispetto alla fattispecie in vigore (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032).

Al secondo comma dell'articolo 640 si prevede di nuovo un aggravamento di pena (da due a sei anni di reclusione e la multa da 618 euro a 3.098 euro) rispetto alla fattispecie in vigore (da uno a cinque anni di reclusione e la multa da 309 euro a 1.549 euro) in presenza delle circostanze aggra-

vanti esistenti, a cui sono aggiunte quelle previste all'articolo 61, numeri 7), 9) e 11), del codice penale e cioè: l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre, proprio perché lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha di fatto aperto la porta a nuovi strumenti con cui i truffatori possono portare avanti le loro azioni, si prevede lo stesso aggravio di pena quando il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Al terzo comma si esclude, nei casi di cui al secondo comma, numeri 2), 3) e 4), il principio del bilanciamento delle attenuanti.

All'articolo 2 della proposta di legge, per coerenza sistemica, si prevede un aumento della pena anche nell'articolo 643 del codice penale vertente sulla circonvenzione di persone incapaci.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 640 in materia di truffa).

1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 640. *(Truffa)*. – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0050790